REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE DONAZIONI DI BENI, EROGAZIONI LIBERALI E COMODATO D’USO

REDATTO AI SENSI DEL D.I. N. 129 DEL 28 AGOSTO 2018

Al fine di favorire la qualità dei servizi prestati l’attività dell’I.C. Felice Fatati può essere sostenuta anche attraverso erogazioni liberali, donazioni e comodato d’uso.

Tali erogazioni rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo di lucro e senza che per l’erogante vi possano essere benefici direttamente o indirettamente collegati all’erogazione.

Art. 1 oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il procedimento diretto all’accettazione di donazioni ed alla stipula di contratti di comodato d’uso proposti all’istituto aventi ad oggetto denaro e/o altri beni mobili.

Art. 2 donazioni

L’istituzione scolastica può accettare donazioni da terzi allo scopo di incentivare e promuovere l’innovazione organizzativa e didattica e migliorare la qualità del servizio.

L’istituzione scolastiche possono accettare donazioni legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalità istituzionali.

Rientrano nelle materie citate le donazioni liberali di privati cittadini o di associazioni o di enti privati e pubblici di aziende o persone giuridiche in genere che spontaneamente intendono offrire alla scuola sostegno in denaro o attraverso forniture di beni o servizi di qualsiasi genere purchè non in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola.

I soggetti che effettuano le donazioni non possono far parte del consiglio d’istituto e della giunta esecutiva ai sensi della legge n 40/2007 a meno che la donazione non sia inferiore a € 2.000,00 per ciascun anno scolastico.

Le erogazioni liberali ai fii della detraibilità sono disciplinate dall’art. 13 c. 3 della legge n. 40 del 2007.

Art. 3 tipologie di donazioni

* Donazioni di beni mobili non inventariabili: materiale di facile consumo, carta, libri giochi in scatola piccoli sussidi non inventariabili
* Donazioni di beni mobili inventariabili: beni mobili (sussidi, attrezzature apparecchiature giochi) da inserire in inventario da parte di soggetti pubblici o privati
* Donazioni in denaro
1. Senza vincolo di destinazione o senza alcun obbligo richiesti alla scuola
2. Con destinazione di scopo quali:

Acquisto di particolari sussidi e o strumenti didattici

Finanziamento parziale o totale di progetti presenti nel ptof dell’istituto

Erogazione di borse di studio a studenti meritevoli.

Art. 4 criteri per l’accettazione delle donazioni

Le donazioni di beni mobili non inventariabili di facile consumo possono essere accettate a discrezione del dirigente scolastico.

Qualunque donazione avente per oggetto sia denaro che beni mobili dovrà essere accettata tramite apposita delibera del consiglio d’istituto. In questo caso la delibera indicherà la destinazione del bene tenendo conto delle necessità della scuola della valenza didattica e della ricaduta educativa sulla popolazione scolastica e della eventuale proposta fatta dal donatore.

Art. 5 proposta di donazione

La proposta di donazione da parte della società, associazione, ente, privato cittadino o persona giuridica deve essere presentata tramite lettera indirizzata al dirigente scolastico.

Nella proposta di donazione sono dichiarati:

* le generalità del proponente complete di codice fiscale/partita iva
* la volontà di donare il denaro o il bene mobile
* l’eventuale vincolo di destinazione
* l’importo in caso di donazione in denaro
* la descrizione dell’oggetto in caso di donazione di bene mobile
* il valore presunto dello stesso
* eventuale scheda contenente le caratteristiche tecniche del bene redatta dal produttore e la rispondenza dello stesso alle norme di sicurezza ed alle leggi vigenti
* istruzioni per l’uso
* manuali necessari per la corretta installazione

qualora il dirigente scolastico venisse a conoscenza della possibilità di ricevere in donazione beni mobili di qualsiasi valore da parte di un altro soggetto (ente o altro soggetto con personalità giuridica che dona alle scuole i propri beni) potrà farne richiesta di assegnazione con semplice lettera dopo aver verificato i requisiti dell’art. 6.

Art. 6 accettazione della proposta di donazione

Il dirigente scolastico o il consiglio d’istituto in caso di donazione di cui all’art. 4 acquisiscono informazioni inerenti il profilo del donatore al fine di accertare che tale profilo non sia in contrasto con le finalità della scuola e che le sue eventuali caratteristiche peculiari non siano in contrasto con i principi istituzionali di imparzialità e di rispetto dei diversi orientamenti culturali religiosi o politici tutelati dall’ordinamento.

Il D.S. o il C.I. esaminano con gli stessi criteri le eventuali richieste del donatore in ordine alla destinazione di scopo ed ad altre particolari forme di riconoscimento e ne dichiarano la compatibilità con le finalità della scuola.

Verificati i requisiti:

* la donazione in denaro effettuata mediante versamento su cc bancario o postale sarà iscritta nel programma annuale relativo all’anno finanziario di competenza della donazione
* la donazione di beni mobili inventariabili sarà destinata tenendo conto delle necessità della scuola e della eventuale proposta fatta dal donatore.

la donazione è conclusa con lettera di accettazione a firma del D.S.

art. 7 modalità di versamento delle somme donate

bonifico bancario intestato a I.C. Felice Fatati-Terni – causale ampliamento offerta formativa a.s. … - istituto cassiere intesa sanpaolo agenzia di terni iban IT 53 M 03069 14411 100000046055

art. 8 comodato d’uso gratuito

il comodato d’uso è un contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinchè se ne serva per un periodo di tempo con l’obbligo di restituire alla scadenza del contratto la stessa cosa ricevuta.

Trattasi essenzialmente di comodato d’uso gratuito.

L’istituto può accettare beni in comodato d’uso gratuito.

L’istituto in qualità di comodatario è tenuto a custodire e conservare il bene con diligenza se ne deve servire per l’uso previsto dal contratto o dalla natura stessa del bene e non può concederne il godimento ad altri senza il consenso del comodante, come stabilito dall’art. 1804 del C.C.

In assenza di colpa, il comodatario non risponde del deterioramento della cosa per il solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata

Per quanto non richiamato nel presente regolamento la disciplina del contratto di comodato è regolata dal C.C.

La struttura del contratto di comodato d’uso a favore dell’I.C. Felice Fatati è composta da una proposta di comodato cui segue l’eventuale accettazione da parte del D.S. o del C.I., analogamente a quanto avviene per la donazione

Art. 9 collaudo dei beni

I beni donati o dati in comodato d’uso all’istituto sono sottoposti a collaudo di funzionamento che dovrà essere effettuato a seconda delle tipologie di beni.

L’eventuale esito negativo del collaudo è subito segnalato per iscritto al donante/comodante e costituisce causa di recesso dell’accettazione della donazione o del comodato da parte dell’istituto.

Art. 10 entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del C.I. mediante pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.

Approvato dal consiglio d’istituto in data 12/02/2019 delibera n. 57